

The background is a dark grey-green color with faint, light-colored sketches of various scientific and mathematical concepts. These include a globe, a microscope, a stack of books, a percentage sign, and various geometric shapes and lines.

Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare

1 dicembre 2023 - ore 9.00

Universita degli Studi di Siena - Presidio Mattioli

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- La dipendenza patologica dal gioco d'azzardo determina spesso un ricorso eccessivo al credito [in particolare mediante l'utilizzo del credito al consumo, spesso nelle forme della cessione del quinto dello stipendio e delle carte di credito c.d. revolving] e causa, sul lungo periodo, una situazione di eccessivo indebitamento per il soggetto ludopatico;
- E' assai probabile che se originariamente, in presenza di un primo finanziamento, il rapporto tra obbligazioni assunte e patrimonio del debitore-ludopatico sia equilibrato, successivamente tale rapporto divenga squilibrato → «il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento» (**Trib. Oristano 7 aprile 2023**)
- Frequente è, infatti, la richiesta da parte del debitore-ludopatico, dopo la concessione di un primo finanziamento, di ulteriori prestiti necessari, sia per ottenere nuova liquidità da destinare al gioco d'azzardo, sia per estinguere i precedenti finanziamenti (finanziamenti con funzione solutoria) → particolare importanza riveste la valutazione del merito creditizio

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- In caso di **sovraindebitamento**: «stato di crisi» o «di insolvenza»
 - «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
 - «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- A chi spettano? Consumatore-persona fisica [piano di ristrutturazione; liquidazione controllata], professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza [concordato minore; liquidazione controllata]

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- Qual è la finalità delle procedure di composizione della crisi?
 - Consentire anche ai soggetti, finora sottratti alla disciplina delle procedure concorsuali, di modificare – unilateralmente – (sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo contenutistico) le proprie obbligazioni («falcidia») → attuazione del 2740 c.c. nei limiti della rimodulazione dei crediti;
 - Limitazione del principio espresso all'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dei propri debiti con tutti beni presenti e futuri («esdebitazione») → art. 2740, co. 2;
↓
 - La ratio è quella di consentire il “recupero” al circuito economico (sia “produttivo”, sia di mero “consumo”) di un soggetto che, altrimenti, non avrebbe più gli stimoli e, talora, neanche la possibilità materiale e giuridica per intraprendere nuove iniziative produttive o di consumo.

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **Procedura di ristrutturazione dei debiti (ex Piano del consumatore, artt. 12bis-14-bis, l. 3/12): si tratta di una proposta indirizzata a tutti i creditori, con l'indicazione di tempi e modalita di soddisfacimento, anche parziale, dei crediti.**
 - Procedura volontaria;
 - Prescinde dal consenso dei creditori;
 - E' subordinata ad una valutazione di ammissibilita/fattibilita da parte del giudice;
 - Può assumere un diverso contenuto: piano con funzione dilatoria; piano con funzione remissorio-esdebitativa (la quale può essere anche parziale)
 - Spetta al solo consumatore [art. 69 CCI]
 - Che non sia già stato esdebitato, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda,
 - Che non abbia beneficiato della esdebitazione per due volte;
 - *Che non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo* [c.d. meritevolezza del consumatore]
- 
- nella relazione di accompagnamento (obbligatoria), l'OCC deve indicare le cause dell'indebitamento e della *diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni* [art. 67, co. 2, lett. a) CCI]

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **La meritevolezza del consumatore:** chi contrae debiti per effetto della dipendenza dal gioco d'azzardo è considerato meritevole di accedere alla procedura di ristrutturazione?
 - **Cass. pen. 18 luglio 2018, n. 33463:** «il disturbo da gioco d'azzardo è un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e ad incidere, escludendola, sulla imputabilità per il profilo della capacità di volere» → 1) consapevolezza della riprovevolezza della condotta; 2) incontenibilità della condotta; 3) incapacità di apprezzare le conseguenze della condotta.
 - **Trib. Vicenza, 24 settembre 2020:** la ludopatia equivale ad una condizione di malattia, che comporta la capacità di intendere ma non di volere;
 - **Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) (d.m. 136/2021)** => «disturbo del controllo degli impulsi» => **Manuale diagnostico dei disturbi mentali:** condizioni manifestative (tra cui la consapevolezza della dannosità della propria condotta e l'incapacità di controllare, ridurre o smettere di giocare d'azzardo) (cfr. **Trib. Oristano 7 aprile 2023**)

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- Deve trattarsi di una patologia e non una di una mera dedizione al gioco d'azzardo



- **Tribunale Mantova, 05 Settembre 2019:** «rilevato infine che la causa principale dell'indebitamento va rinvenuta nella dedizione al gioco d'azzardo sicchй deve ritenersi che il ricorrente abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ricorrendo quindi l'ipotesi di cui all'art. 12 bis co. 3 della legge n. 3/2012»;
- **Tribunale Catania, 11 agosto 2020:** «Affinchй i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, и necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unita sanitaria locale. И necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessita di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico» [nello stesso senso **Trib. Ravenna 22 luglio 2021**]
- **Tribunale Oristano, 7 aprile 2023:** «occorre distinguere quando il debitore sovraindebitato и stato o и ancora semplicemente dedito al gioco d'azzardo, rispetto a quando, invece, и stato ovvero и ancora affetto da un vero e proprio disturbo di gioco d'azzardo patologico»

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **Trib. Torino 8 giugno 2016:** «pur avendo il signor [...] dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica la ludopatia che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure» [analoga motivazione in **Trib. Cuneo 19 giugno 2017**].
- **Trib. Torino 31 dicembre 2018:** «[...] la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato all'apertura di un'amministrazione di sostegno»
- **Trib. Torino 11 aprile 2019:** «l'attuale situazione economica del ricorrente, oggettivamente caratterizzata da un incontestato grave stato di indebitamento, è stata causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie, in assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, in ogni caso, nell'ambito di una situazione personale specificamente incisa da una patologia psichica risalente nel tempo».

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **Trib. Vicenza 24 settembre 2020:** «Il soggetto consumatore affetto da ludopatia, che possa anche in ragione di cit essersi indebitato, non può per cit stesso, in assenza di condotte connotate da colpevolezza, essere considerato non meritevole dell'accesso alla procedura di risoluzione della crisi ex L. 3/2012, in quanto da considerarsi soggetto malato, come tale in qualche modo giustificabile perché capace di intendere ma non di volere, cit a maggior ragione nel caso in cui lo stesso abbia iniziato un percorso riabilitativo/psicoterapico per il gioco d'azzardo patologico e non sia stato il ripetuto ricorso a finanziamenti a causare il sovraindebitamento, ma l'aumentare nel tempo dei tassi di interessi applicati dalle banche».
- **Trib. Ravenna 22 luglio 2020:** «La documentazione integrativa depositata esclude, peraltro, che si possa al riguardo discorrere di negligenza o di colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto da un lato del carattere oggettivamente grave della patologia ludopatica del ricorrente. Tale situazione infatti ha reso non imputabile al ricorrente stesso – come dimostra anche la certificazione rilasciata dal SERT – la propensione al gioco d'azzardo, dovendosi osservare che detta patologia risulta altresì in corso di risoluzione».
- **Trib. Torino 24 febbraio 2022:** «Deve dunque escludersi nel caso in esame, concordemente con le conclusioni esposte in primo grado, la ricorrenza di un colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto della patologia ludopatica del ricorrente».

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **Trib. Messina, 18 aprile 2023:** «L'accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso, consentono di escludere la colpevolezza di [...] rispetto al proprio sovraindebitamento, trattandosi di comportamento incolpevolmente assunto dal debitore per effetto di una vera e propria patologia, che peraltro sta affrontando sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure»;
- **Trib. Torino, 26 luglio 2023:** «Nel caso di specie, la presenza di ludopatia, le somme non elevate dell'indebitamento e l'assenza di spese voluttuarie e in genere di alcun elemento che possa indurre a ritenere che il debitore ha utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal gioco, consentono di escludere la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento da parte di [...]»
- **Trib. Modena, 12 settembre 2023:** «la ludopatia patologica non rappresenta circostanza idonea ad elidere la meritevolezza del debitore, tanto più nei casi in cui il percorso di recupero sia fattivamente intrapreso sotto la sorveglianza di un ADS».

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

▪ La meritevolezza del consumatore e la valutazione sul merito creditizio

- **art. 124-bis, co. 1, T.U.B.** (in materia di credito al consumo): «Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente»;
- **art. 120-undecies, co. 1, T.U.B.** (in materia di credito immobiliare ai consumatori): «Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate».
- **art. 68, co. 3, CCI:** «L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita»;
- **art. 69, co. 2, CCI:** «Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta».

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **Trib. Vicenza, 24 settembre 2020; Trib. Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2020; Trib. Napoli Nord, 6 febbraio 2021; Trib. Roma, 17 ottobre 2022, Trib. Messina, 18 aprile 2023:** «I finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore»



- Per essere «adeguata» la raccolta di informazione deve fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio e non può limitarsi alle informazioni fornite dal consumatore;
- La differente formulazione degli artt. 124-bis e 120-undecies è irrilevante;
- L'obbligo informativo del finanziato deve essere coordinato con l'obbligo, posto a carico del finanziatore, caratterizzato dalla finalità di protezione del consumatore, tenendo conto che il professionista deve agire secondo la diligenza professionale;
- Una condotta di omessa o anche falsa informazione del cliente non è idonea di per sé ad elidere o ad attenuare l'obbligo dell'intermediario di procedere alla corretta valutazione del merito creditizio

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **Dupliche conseguenza:**

- Il finanziatore che ha omesso di valutare adeguatamente il merito creditizio non può contestare la convenienza della proposta (art. 60, co. 2, CCI)
- L'omessa valutazione del merito creditizio rende di per sé non imputabile al consumatore il sovraindebitamento



- **Corte d'Appello L'Aquila, 9 marzo 2023:** «la sproporzione delle obbligazioni assunte dal consumatore rispetto alle sue effettive capacità reddituali e patrimoniali non potrà - salva l'ipotesi di omessa o falsa informativa determinante e non intercettabile dall'intermediario - di per sé condurre ad un giudizio di non meritevolezza del proponente stesso ostativo alla omologabilità del piano, tenuto conto dell'attuale configurazione normativa di tale condizione di accesso (che richiede l'accertamento di condotte gravemente colpose o dolose del debitore) e della impossibilità di qualificare in termini di colpa grave la condotta del consumatore che, facendo affidamento sulla valutazione del proprio merito creditizio da parte del finanziatore professionalmente qualificato, abbia avuto accesso al credito, sia pure sulla base di proprie omissioni o falsità informative».

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **Liquidazione controllata** del patrimonio (artt. 268 s. CCI, ex art. 14-ter s., l. 3/12): procedura finalizzata alla liquidazione (ad eccezione di alcuni beni) del patrimonio del debitore per la soddisfazione dei creditori.
 - Legittimazione plurima: il debitore sovraindebitato o i creditori, qualora sussista uno stato di insolvenza e l'ammontare complessivo dei debiti sia superiore a Euro 50.000,00;
 - Su ricorso diretto (percorso *fisiologico*) o per conversione della procedura compositiva (percorso *patologico*);
 - Si tratta di una procedura concorsuale: attua lo spossessamento e coinvolge tutti i creditori;
 - Rinvio parziale alla disciplina degli effetti della liquidazione;
 - Stessa articolazione in fasi (accertamento del passivo e liquidazione)

Disturbo da Gioco d'Azzardo e sovraindebitamento

- **Esdebitazione:** «consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata» (art. 278, co. 1, CCI)
- 
- **Di diritto:** alla cessazione della liquidazione controllata, purché non sussistano alcune condizioni ostative (oggettive – art. 280 CCI – e soggettive – art. 282 CCI, «qualora il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»)
 - **Del debitore incapiente:** a prescindere dal collegamento con una procedura liquidativa, qualora il debitore persona fisica meritevole, non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta
 - Tuttavia è previsto l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento => disincentivo alla produzione di nuova ricchezza